

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI TERNI

(approvato con DP 134 del 28/11/2023)

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

E' istituita l'Avvocatura Provinciale della Provincia di Terni, quale servizio autonomo in staff alla Presidenza, le cui funzioni e attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela dei diritti e interessi della Provincia di Terni secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

L'Avvocatura Provinciale è dotata della autonomia ed indipendenza caratterizzanti la professione forense.

Le figure professionali da adibire all'Avvocatura Provinciale sono individuate in risorse umane inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ed aventi i requisiti per l'iscrizione all'Albo forense.

I poteri datoriali e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'Avvocatura Provinciale vengono svolti dal Dirigente di un'Area della Provincia o dal Segretario Generale, sulla base delle determinazioni organizzative adottate dal Presidente.

ART. 2 – FUNZIONI

Spetta all'Avvocatura Provinciale la tutela dei diritti e interessi dell'Ente in funzione contenziosa, attraverso la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza della Provincia, sia nelle cause attive che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali.

L'instaurazione di un giudizio, la resistenza o la costituzione in giudizio avvengono ordinariamente su decisione dell'Avvocatura, previa proposta del Dirigente della materia in cui si controverte e con procura speciale rilasciata dal Presidente della Provincia, cui spetta la rappresentanza processuale dell'Amministrazione.

L'Avvocatura può sempre proporre, qualora ne ravvisi la necessità, la nomina di periti di parte e/o esperti sia interni che esterni all'Amministrazione.

Spetta inoltre all'Avvocatura Provinciale l'attività di consulenza legale a favore dei settori e organi dell'Ente, anche mediante la formulazione di pareri in merito alla promozione, abbandono, rinuncia, transazione di giudizi sulle questioni sottoposte dal Presidente, dai Dirigenti e dal Segretario Generale.

La richiesta scritta di parere, corredata dalla documentazione completa relativa alla questione sottesa, deve essere trasmessa, per conoscenza, al Segretario Generale dell'Ente.

Il parere è rimesso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta e, nei casi urgenti, entro 10 (dieci) giorni, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti per i quali necessiti un termine maggiore.

Su richiesta del Presidente della Provincia, del Segretario Generale o dei singoli Dirigenti l'Avvocatura Provinciale:

- predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione degli Uffici interessati, e/o esprime pareri sugli atti di transazione;
- suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce risposte su reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgenza di una lite;
- recupera in via giudiziale i crediti vantati dall'Amministrazione Provinciale, su richiesta degli Uffici Competenti, tenuti, a tal fine, a fornire tutta la documentazione necessaria.

Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Avvocatura Provinciale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente. In tal caso al domiciliatario vanno corrisposti i relativi diritti come previsti, nel minimo, dalle vigenti Tariffe Professionali.

L'Avvocatura Provinciale, previa stipula di apposita convenzione il cui schema viene approvato dal Consiglio Provinciale, per lo svolgimento in forma associata

del servizio nella quale sono disciplinati i rapporti ed oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, può patrocinare e difendere altre Amministrazioni, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia stessa e può altresì prestare attività di consulenza legale in favore dei soggetti convenzionati.

ART. 3 – STRUTTURA E DOTAZIONI

All'Avvocatura Provinciale sono assegnati esclusivamente i dipendenti della Provincia abilitati allo svolgimento della professione di Avvocato e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Terni; gli oneri per l'iscrizione all'elenco speciale e per il rinnovo della stessa sono a carico della Provincia.

All'Avvocatura Provinciale per i servizi di Segreteria, potrà essere assegnato personale amministrativo, in misura adeguata allo svolgimento delle attività di supporto e in funzione dei carichi di lavoro.

Nel caso l'Ufficio sia composto da più professionisti, l'avvocato responsabile della struttura assegna a sé o ad altri la trattazione degli affari contenziosi e consultivi, impartisce direttive e promuove l'esame e la decisione collegiale per le questioni di maggiore rilievo; l'assegnazione degli affari avviene tenendo conto dei carichi di lavoro, della parità di trattamento e della specializzazione professionale, secondo un criterio di rotazione.

L'Avvocatura provinciale riferisce agli Organi di vertice dell'Ente circa l'andamento dell'attività svolta, mediante la periodica redazione di prospetti generali sullo stato del contenzioso in essere tempo per tempo, anche ai fini della predisposizione dei necessari accantonamenti di bilancio.

Ai fini di quanto normativamente previsto in merito alle assicurazioni obbligatorie per l'esercizio della professione forense, gli Avvocati della Provincia si avvalgono delle polizze dell'Ente previste dal Contratto collettivo nazionale di comparto.

L'orario di lavoro degli Avvocati addetti all'Ufficio deve essere tale da garantire la necessaria flessibilità, richiesta dalla specificità delle mansioni svolte e dalla necessità di presenziare alle attività di udienza, fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di orario di lavoro e di servizio, nonché di quanto disposto dal CCNL di settore e dai Regolamenti adottati dall'Ente.

La Provincia assicura l'aggiornamento professionale degli Avvocati facenti parte dell'Avvocatura Provinciale.

Art. 4 – PRATICA FORENSE

Per i fini di cui all'art. 41 della L. 247/2012 è consentito lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale.

La pratica forense si svolgerà secondo le modalità previste dalla legge professionale, sarà disciplinata dall'Avvocato al quale il praticante sarà assegnato e dovrà essere espletata con regolare ed assidua frequenza presso l'ufficio nel rispetto dell'orario di lavoro utilizzato dallo stesso servizio, onde evitare posizioni di conflitto con gli interessi dell'Ente.

L'espletamento delle attività sarà sottoposta ai previsti controlli da parte dell'Ordine degli Avvocati nel cui registro il praticante, entro un mese dall'ammissione alla frequenza, dovrà tempestivamente iscriversi.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di Stato.

Art. 5 – ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 241/1990, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra le parti, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenze relative agli affari di cui ai punti precedenti.

CAPO II – COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 6 – OGGETTO E DESTINATARI

In caso di sentenza favorevole all'Ente spettano agli avvocati incaricati dell'assistenza in giudizio, assegnati all'Avvocatura della Provincia di Terni ed iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati con esercizio limitato agli affari della Provincia, per ogni fase processuale, i compensi minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, o comunque determinati in relazione al tariffario vigente al momento del conferimento dell'incarico.

Quando in una causa l'avvocato assiste l'Ente contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, quando più cause vengono riunite - dal momento dell'avvenuta riunione - e in ogni caso di giudizi connessi o riguardanti analoghe questioni di fatto o di diritto, all'avvocato verrà riconosciuto un compenso unico nella misura stabilita dal presente articolo per il primo giudizio, aumentato per ogni soggetto o causa oltre i primi nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti o cause, e del 10 per cento per ogni soggetto o causa oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

In caso di incarico congiunto con professionisti esterni, gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti del cinquanta per cento. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

Le risorse relative ai compensi per onorari e funzioni dell'avvocatura, sono vincolate a favore dei soggetti che hanno effettivamente reso le relative prestazioni.

Il finanziamento viene reperito attraverso l'istituzione di due appositi capitoli del bilancio di previsione dell'Ente, con contabilità separata per le ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti ovvero con

compensazione integrale delle spese.

I compensi professionali di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti retributivi previsti dall'art. 9, comma 7, del D.L. 90/2014.

ART. 7 – PRESTAZIONI DA REMUNERARE

I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli alla Provincia, emesse nelle cause in cui gli Avvocati dell'Avvocatura Provinciale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente ed, in particolare, nei casi di:

- a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive, decreti, ordinanze, lodi arbitrali) a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale o da collegi arbitrali o dagli organismi di mediazione e conciliazione, compresi i casi transazione dopo sentenza favorevole e le transazioni giudiziali favorevoli in termini di risparmi di spesa;
- b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità, o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cancellazione della causa dal ruolo, la cessazione della materia del contendere ecc.), anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti di autotutela dell'Ente ovvero emessi tardivamente.

I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte della Provincia è condannata al pagamento delle spese del giudizio, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente,

dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

Le previsioni dei commi precedenti inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto a compensi professionali sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

I servizi che l'Avvocatura presta in via convenzionata a favore di altre Amministrazioni o Enti soggiacciono, per la determinazione dei compensi, alla particolare disciplina convenzionata alla quale pertanto si rimanda.

ART. 8 –MODALITA' DI CORRESPONSIONE

All'esito di ogni giudizio, il dipendente professionista legale interessato trasmette al Dirigente competente, con una relazione finale, la sentenza e/o ordinanza favorevole e la nota relativa a diritti ed onorari spettanti, la cui congruità viene attestata dal Dirigente cui fa riferimento il servizio Avvocatura.

Il Dirigente predispone i conseguenti atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000, a valere sugli impegni di spesa assunti sui competenti capitoli del bilancio, nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le somme quantificate ai sensi del presente regolamento, in caso di spese compensate, si intendono comprensive degli oneri previdenziali (gestione INPDAP ex CPDEL), assistenziali (contributo INAIL) e dell'IRAP a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui, in sede di sentenza favorevole all'Ente con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il giudice ponga a loro carico anche gli oneri accessori, l'Amministrazione richiede loro l'importo del compenso liquidato in sentenza, aggiungendovi le somme necessarie al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Ente. Qualora il giudice non

disponga in merito agli oneri accessori, la spesa per oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Ente fa carico all'importo liquidato in sentenza.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, nel caso di sentenza favorevole all'Ente con compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, il compenso spettante all'avvocato è determinato sulla base della previsione tabellare minima del D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, ed è calcolato tenuto conto dell'attività defensionale effettivamente svolta, come risultante da apposita notula che verrà all'uopo predisposta dall'avvocato medesimo a conclusione di ciascuna controversia.

I compensi verranno corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, definito tenendo conto delle somme impegnate e liquidate nel corso di tale annualità a seguito di giudizi conclusi con esito favorevole e pronuncia di compensazione delle spese.

La liquidazione dei compensi professionali viene effettuata con distinti atti, da adottarsi entro il 5 giugno (in acconto per i compensi maturati sino al 31 maggio) ed il 5 dicembre di ciascun anno, uno per ciascuna delle due fattispecie previste dall'art. 9 del D.L. 90/2014, quella di cui ai comma 3 e 4 (spese a carico della parte soccombente) e quella di cui al comma 6 (spese compensate). Le note trasmesse dopo il 5 dicembre di ciascun anno vengono liquidate a valere sui fondi e nei limiti dell'anno successivo.

Nel caso in cui la somma dei fondi da liquidare per entrambe le tipologie di compenso ecceda il trattamento complessivo annuo dei dipendenti, ovvero il limite del bilancio 2013 previsto dall'art. 9, comma 6, della L. 24 giugno 2014 n. 90, come sopra definito, le somme corrispondenti vengono riportate in contabilità, nei fondi e nei limiti dell'esercizio successivo, senza operare redistribuzioni fra i dipendenti.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE E PERFORMANCES

Le attività professionali svolte dagli avvocati sono valutate sulla base degli obiettivi e degli indicatori previsti nei documenti di programmazione dell'Ente e nel PIAO, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) puntuale rispetto dei termini processuali in relazione a possibili decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Ente e l'attività istituzionale;
- b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;
- c) cura dell'attività di udienza;
- d) rispetto delle direttive dell'Amministrazione richiedente in materia di trattazione degli affari e partecipazione alle attività istituzionali.

ART. 10 – RAPPORTI CON ALTRI COMPENSI E/O INDENNITA'

I rapporti fra l'incentivo di produttività o la retribuzione di risultato spettante all'Avvocato eventualmente incaricato dell'area delle elevate qualificazioni ed i compensi professionali vengono disciplinati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

L'incentivo o la retribuzione di risultato di cui al comma precedente concorrono, unitamente ai compensi professionali, al raggiungimento dei limiti del trattamento economico individuale dell'Avvocato, sia con riferimento a quanto disposto dall'art. 23ter del D.L. 201/2011, sia con riferimento a quanto disposto dall'art. 9, comma 7, del D.L. 90/2014.

CAPO III – INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE

ART. 11 – INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO.

Possono essere conferiti mandati *ad litem* ad un libero professionista per la difesa e rappresentanza dell'Ente, ovvero per lo svolgimento di attività di consulenza stragiudiziale, anche congiuntamente ad un Avvocato interno e previo parere motivato dell'Avvocatura Provinciale, nei seguenti casi:

- a) in caso di eccessivo carico di lavoro per l'Avvocatura Provinciale;
- b) in caso di particolari complessità della singola controversia;
- c) nel caso occorranno particolari qualifiche professionali per difendere la Provincia dinanzi alle magistrature superiori;
- d) nel caso gli Avvocati dell'Ente chiedano di astenersi ravvisando un conflitto di interessi, anche potenziale.

Il conferimento degli incarichi esterni agli avvocati del libero foro è disciplinato dalle norme di cui agli articoli che seguono.

ART. 12 – ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI.

Per l'affidamento degli incarichi ai legali esterni la Provincia di Terni si avvale dell'elenco istituito con D.P. n. 68/2017 e modificato con D.P. n. 8/2022.

L'elenco è aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, ed è soggetto ad aggiornamento trimestrale alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, previo esame delle istanze nel frattempo pervenute, ed inserimento degli idonei in ordine strettamente alfabetico, secondo il cognome, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti termini.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né dà luogo a graduatoria di merito.

In via eccezionale, con adeguata motivazione, l'Ente ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima

specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

ART. 13 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Nell'elenco possono essere inseriti gli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'Albo professionale degli Avvocati da almeno 5 anni al momento della data di presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco;
- b) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
- f) assenza di conflitto di interesse con la Provincia di Terni, anche in relazione a quanto di seguito disposto al comma 2 del presente articolo;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- h) assenza di motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023;
- i) comprovata esperienza professionale, con particolare riferimento a precedenti incarichi di patrocinio di enti locali o pubbliche amministrazioni in genere, rilevabile dal *curriculum vitae* personale.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro la Provincia di Terni. La sussistenza di tale causa di incompatibilità in capo ad un professionista opera altresì nei confronti di tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società o associazione professionale, ovvero esercitino negli stessi locali.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano per se stessi o per conto di terzi giudizi nei confronti dell'Ente, ovvero assumano

incarichi in conflitto con gli interessi del medesimo, sono immediatamente cancellati.

Art. 14 – MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO.

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su richiesta del professionista, da presentarsi mediante istanza trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo provincia.terni@postacert.umbria.it, redatta sulla base del modello reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da.

a) Autocertificazione da presentarsi con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori e relativa data di conseguimento;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
- assenza di conflitto di interesse con la Provincia di Terni, anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023;

b) *Curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e delle specializzazioni acquisite, anche in relazione al numero e alla tipologia di contenziosi patrocinati;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e

- difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Terni o in conflitto con gli interessi della stessa, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Amministrazione Provinciale e comunque per ulteriori due anni successivi alla cessazione dello stesso;
- d) Dichiarazione di accettazione delle disposizioni del presente regolamento riguardanti il conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro;
- e) Dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione in elenco.

Resta ferma la facoltà dell'Ente di verificare in ogni tempo il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione del professionista.

ART. 15 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO.

Ove ricorra una delle condizioni di cui al precedente Art. 11, previa redazione da parte dell'Avvocatura Provinciale di rapporto istruttorio adeguatamente motivato, viene individuato il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, avuto anche riguardo alla specializzazione necessaria allo svolgimento del medesimo.

La scelta è fatta in modo discrezionale, a seconda della tipologia di contenzioso, di norma attingendo il nominativo dall'elenco (ovvero nel caso eccezionale di cui all'art. 12, ultimo comma, al di fuori dell'elenco), nel rispetto dei seguenti principi generali:

- rotazione, non vincolata dall'ordine di inserimento nell'elenco;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con incarichi precedentemente assunti aventi il medesimo oggetto;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico.

All'esito del provvedimento con cui l'Ente dispone la costituzione o la resistenza in giudizio, l'Ufficio, individuato il professionista cui conferire l'incarico, richiede allo stesso di presentare una parcella preventiva dettagliata.

Successivamente, verificata la congruità dei compensi richiesti sulla base delle

tariffe forensi tempo per tempo vigenti nonché di quanto disciplinato dal presente regolamento in ordine ai compensi da corrispondersi agli avvocati esterni, l'Ente provvede al conferimento dell'incarico, da formalizzarsi mediante stipula di apposito contratto sotto forma di scrittura privata, nel quale il professionista sottoscriverà, tra l'altro, apposita dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Terni o in conflitto con gli interessi della stessa, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Amministrazione Provinciale e comunque per ulteriori due anni successivi alla cessazione dello stesso, dando altresì atto dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, anche in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Provincia di Terni per conto di terzi, pubblici o privati, o che senza giustificato motivo abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dalla Provincia stessa.

Non possono inoltre essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità o diligenza gli incarichi loro affidati, o che abbiano in proprio un contenzioso contro l'Ente.

Di norma non possono essere conferiti incarichi congiunti, salvo casi eccezionali in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in differenti rami del diritto o, comunque, per la particolare complessità necessiti della costituzione di un collegio difensivo.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PARERI

Il legale incaricato è obbligato a rendere partecipe l'Ente, mediante l'Avvocatura Provinciale, della strategia difensiva adottata e deve fornire allo stesso tempestivi aggiornamenti scritti sullo stato del giudizio e sul rischio di soccombenza, anche per consentire all'Ente le necessarie valutazioni in ordine ad eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio.

Lo stesso è inoltre obbligato a trasmettere tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti difensivi avversari e dei provvedimenti

giurisdizionali.

E' obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto all'Ente un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

E' altresì obbligo del legale rilasciare un parere scritto in ordine alle proposte di transazione giudiziale o stragiudiziale che dovessero essere formulate, nonché redigere, al termine dell'incarico, una puntuale relazione sull'attività svolta e sulla prestazione eseguita.

ARTICOLO 17 – COMPENSI

Ai professionisti esterni sono riconosciuti, per ogni fase processuale, i compensi minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, o comunque determinati in relazione al tariffario vigente al momento del conferimento dell'incarico.

Quando in una causa l'avvocato assiste l'Ente contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, quando più cause vengono riunite - dal momento dell'avvenuta riunione - e in ogni caso di giudizi connessi o riguardanti analoghe questioni di fatto o di diritto, all'avvocato verrà riconosciuto un compenso unico nella misura stabilita dal presente articolo per il primo giudizio, aumentato per ogni soggetto o causa oltre i primi nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti o cause, e del 10 per cento per ogni soggetto o causa oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'avvocato incaricato del giudizio curerà, in nome e per conto dell'Ente e senza ulteriore compenso, la fase esecutiva per il recupero delle spese legali.

Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo per le spese vive come indicate in parcella, unitamente ad un acconto nella misura massima del 30% del compenso complessivo indicato nella parcella preventiva.

ARTICOLO 18 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.

E’ disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti:

- a) che abbiano perso i requisiti per l’iscrizione di cui al presente regolamento;
- b) che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d) che siano comunque incorsi in gravi inadempienze;
- e) che presentino istanza di cancellazione.

ARTICOLO 19 – PUBBLICITA’.

L’elenco degli Avvocati esterni patrocinatori della Provincia di Terni è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, così come gli incarichi conferiti.

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell’elenco e dell’affidamento degli incarichi, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 20 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia nonché il Codice Deontologico Forense.